



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Prima Sezione Penale

La Giudice, Valeria Bolici,
all'udienza dibattimentale del 14 luglio 2025
con l'intervento del P.M., dott. Michele Martorelli
e con l'assistenza dell'Assistente giudiziario, dott.ssa Rossella Lobono,
ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di

**K [REDACTED] E [REDACTED] nata nella Repubblica Democratica del Congo il 16.3.1980 -
già assente**

difesa di fiducia dall'avv. Francesca Cancellaro, del Foro di Bologna
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Cancellaro

IMPUTATA

1 - Del delitto previsto e punito dall'art. 12 comma 3 lett. d) del D.lgs. 286/1998, perché presentatasi alla frontiera aerea di Bologna - in arrivo dal Marocco a bordo di un velivolo proveniente da Casablanca (R.A.M AT952) - esibiva ai controlli di frontiera il passaporto ordinario senegalese intestato a [REDACTED] nata il 23/01/1983 in Senegal, documento nr. A00725112 apparentemente rilasciato da Autorità senegalesi il 20/01/2017, munito di visto Schengen nr. 516097598 rilasciato dall'Ambasciata francese, accompagnando con sé le minori infraquattordicenni [REDACTED] nata il 07/11/2006 nella Repubblica Democratica del Congo (C.U.I. [REDACTED]) e di [REDACTED] nata il 25/05/2011 Repubblica Democratica del Congo (C.U.I. [REDACTED]), per le quali esibiva alla frontiera rispettivamente un passaporto ordinario senegalese nr. A01994981, intestato a [REDACTED] nata il 16/01/2003 in Senegal apparentemente rilasciato da Autorità senegalesi il 16/08/2017 munito di visto Schengen nr. 523087895 rilasciato dall'Ambasciata francese ed un passaporto nr. A01890923, intestato a [REDACTED] nata il 01/01/2012 in Senegal, anch'esso apparentemente rilasciato da Autorità senegalesi il 25/09/2017 munito di visto Schengen nr. 513444809 rilasciato da Ambasciata francese, risultati entrambi falsi.

Con la condotta sopra descritta compiva atti diretti a procurare l'ingresso illegale delle due minori, con l'aggravante di essersi servita di documenti d'identificazione e permessi di soggiorno risultati falsi.

In Bologna, 27.08.2019

2. Del delitto previsto e punito dall'art. 497 bis c.p. e 61 n. 2 c.p. perché nelle condizioni di tempo e di luogo sopra indicati deteneva i falsi documenti di identità, passaporti e visti Schengen descritti al capo che precede validi per l'espatrio. Fatto aggravato perché commesso al fine di eseguire il delitto di cui al n. 1.

In Bologna il 27.08.2019

MOTIVAZIONI

I. STORIA PROCESSUALE

1. E [REDACTED] K [REDACTED] è stata tratta in arresto il 27.8.2019 presso l'aeroporto di Bologna, dalla Polizia di Frontiera, nella flagranza del delitto contestato al primo capo di imputazione.

2. Il 29.8.2019, all'esito dell'udienza di convalida ex art. 391 c.p.p., il G.I.P. di Bologna, convalidato l'arresto, ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e disposto la liberazione dell'arrestata.

3. Con ordinanza del 4.11.2019, il Tribunale Distrettuale della Libertà di Bologna, chiamato a decidere sull'appello proposto dal P.M. ex art. 310 c.p.p., ha confermato l'ordinanza del G.I.P. del 29.8.2019.

4. Con decreto di giudizio immediato emesso dal G.I.P. il 20.9.2020, E [REDACTED] K [REDACTED] è stata chiamata a rispondere avanti al Tribunale di Bologna del delitto di cui dall'art. 12 comma 3 lett. d) del D.lgs. 286/1998 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, "T.U.I."*), e del delitto di possesso di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497 bis c.p., come decritti in imputazione.

5. Rinviata senza trattazione l'udienza del 17.3.2020 in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, all'udienza del 29.9.2020 il Tribunale monocratico ha rinviato per competenza avanti al Tribunale in composizione collegiale.

6. All'udienza del 6.10.2020, celebrata avanti al Collegio, la difesa dell'imputata ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 T.U.I. sotto una pluralità di profili, illustrati nella memoria acquisita in atti. Il P.M. ha chiesto il rigetto dell'eccezione ed il Tribunale si è riservato.

7. Con ordinanza del 1.12.2020, in parziale accoglimento della eccezione avanzata dalla difesa, il Tribunale di Bologna ha sollevato una questione incidentale di legittimità costituzionale, ex art. 23 L.53/1987, in relazione alla ritenuta irragionevolezza dell'aumento di pena previsto in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 12 co. 3 d) T.U.I.

8. Con la sentenza n. 63 dell'8.2.2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 co. 3 lett. d) T.U.I., limitatamente alle parole "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti". La Corte costituzionale ha concluso che la previsione di un'aggravante ad effetto speciale per le ipotesi di utilizzo di servizi di trasporto internazionale o falsi documenti, con innalzamento della pena fino 5 anni di reclusione nel minimo e a 15 anni di reclusione nel massimo, fosse espressione di una scelta legislativa manifestamente irragionevole. La Corte costituzionale ha argomentato, in particolare, che non può ravvisarsi alcuna ragione sistematica che giustifichi l'equiparazione di tali ipotesi alle altre aggravanti elencate all'art. 12 co. 3 T.U.I., tutte "coerenti con la tipologia criminosa del traffico internazionale di migranti".

9. Preso atto della declaratoria di illegittimità costituzionale e revocata l'ordinanza sospensiva del procedimento, all'udienza del 3.5.2022 il Tribunale in composizione collegiale ha rimesso gli atti del procedimento avanti al Tribunale in composizione monocratica, competente - all'esito della declaratoria di incostituzionalità delle aggravanti contestate - in ragione del limite edittale massimo previsto per la fattispecie non aggravata di cui all'art. 12 co. 1 T.U.I.

10. L'udienza del 13.6.2022 è stata rinviata per legittimo impedimento del difensore.

11. All'udienza del 17.10.2022, celebrata dalla sottoscritta, sono state ammesse le prove come richieste dalle parti ed il processo è stato rinviato all'udienza del 29.5.2023 per istruttoria e discussione.

12. All'udienza del 29.5.2023, con il consenso delle parti, sono stati acquisiti, anche ex art. 493 co. 3 c.p.p.: il verbale d'arresto del 27.8.2019; il verbale dell'interrogatorio reso dall'imputata il 29.8.2019, in sede di udienza di convalida; le relazioni degli assistenti sociali datate 30.9.2019 relative alle due minori; la documentazione relativa alla richiesta di protezione internazionale presentata dall'imputata il 9.10.2019. La difesa ha altresì depositato una memoria ex art. 121 c.p.p., chiedendo di sollevare, ex art. 267 T.F.U.E., la questione pregiudiziale più avanti descritta. Su tale richiesta il P.M. si è rimesso a giustizia e la Giudice si è riservata di decidere all'esito dell'istruttoria.

13. All'udienza del 5.6.2023 è stato escusso l'Assistente Capo [REDACTED] in servizio presso la Polizia di Frontiera di Bologna. Con il consenso delle parti sono stati poi acquisiti i seguenti i documenti: la denuncia di scomparsa del 9 settembre 2019 relativa alla minore [REDACTED]; la relazione di consulenza tecnica acquisita nell'ambito del procedimento n. 2087/2019 avanti al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna; il decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna del 30.9.2021 di ripristino della responsabilità genitoriale dell'imputata sulla minore [REDACTED] [REDACTED] la denuncia sporta da [REDACTED] il 7.9.2021; la nota di rintraccio emessa dalla Stazione dei Carabinieri di Castenaso dell'8.9.2021. Alla stessa udienza le parti hanno rinunciato all'esame dell'imputata ed ai testi residui. Il procedimento è stato rinviato per chiusura istruttoria e discussione all'udienza del 17.7.2023.

14. All'udienza del 17.7.2023 il Tribunale, con ordinanza allegata in atti, ha sospeso il procedimento e sollevato questione pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CGUE" in relazione ai seguenti quesiti:

1. *"se la Carta dei Diritti Fondamentali, e segnatamente il principio di proporzionalità di cui all'art. 52 par. 1, letto congiuntamente al diritto alla libertà personale e al diritto al patrimonio di cui agli artt. 6 e 17, nonché ai diritti alla vita e all'integrità fisica di cui agli artt. 2 e 3, al diritto d'asilo di cui all'art. 18 e al rispetto della vita familiare di cui all'art. 7, osti alle previsioni della Direttiva 2002/90/CE e della Decisione quadro 2002/946/GAI (attuate nell'ordinamento italiano con la disciplina di cui all'art. 12 T.U.I.), nella parte in cui impongono agli Stati Membri l'obbligo di prevedere sanzioni di natura penale a carico di chiunque intenzionalmente favorisca o compia atti diretti a favorire l'ingresso di stranieri irregolari nel territorio dell'Unione, anche laddove la condotta sia posta in essere senza scopo di lucro, senza prevedere al contempo l'obbligo per gli Stati Membri di escludere la rilevanza penale di condotte di favoreggiamento dell'ingresso irregolare finalizzate a prestare assistenza umanitaria allo straniero;*
2. *se la Carta dei Diritti Fondamentali, e segnatamente il principio di proporzionalità di cui all'art. 52 par. 1, letto congiuntamente al diritto alla libertà personale e del diritto al patrimonio di cui agli artt. 6 e 17, nonché ai diritti alla vita e all'integrità fisica di cui agli artt. 2 e 3, al diritto d'asilo di cui all'art. 18 e al rispetto della vita familiare di cui all'art. 7, osti alle previsioni della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 12 T.U.I., nella parte in cui sanziona la condotta di chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero nel territorio dello Stato, anche laddove la condotta sia posta in essere senza scopo di lucro, senza escludere al contempo la rilevanza penale di condotte di favoreggiamento dell'ingresso irregolare finalizzate a prestare assistenza umanitaria allo straniero".*

15. Con la sentenza del 3 giugno 2025 nel procedimento C-460/2023, la CGUE ha riformulato i quesiti articolati nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale, ed ha enunciato i seguenti principi di diritto:

"L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90, letto alla luce degli articoli 7 e 24 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta,

deve essere interpretato nel senso che:

da un lato, non rientra nei comportamenti illeciti di favoreggiamento dell'ingresso illegale la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, fa entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l'accompagnano e di cui è effettivamente affidataria e, dall'altro lato, che tali articoli ostano a una normativa nazionale che sanziona penalmente una siffatta condotta".

16. Revocata l'ordinanza di sospensione del processo, all'udienza del 14.7.2025, in difetto di ulteriori richieste di prova, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e, all'esito della discussione, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni. Il P.M. ha chiesto l'assoluzione dell'imputata per il delitto di cui al Capo 1 dell'imputazione perché il fatto

non sussiste o non è previsto dalla legge come reato e, per il Capo 2, l'assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. La difesa ha chiesto di mandare assolta l'imputata per il delitto di cui al Capo 1 dell'imputazione perché il fatto non sussiste, previa disapplicazione dell'art. 12 T.U.I., e, per il Capo 2 dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato ex art. 51 c.p., o in subordine per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

17. All'esito della camera di consiglio, il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo.

II. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

18. L'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare i fatti descritti in imputazione.

19. In particolare, come emerge dal verbale di arresto del 27.8.2019 e dai relativi allegati, e come confermato dalla testimonianza dell'Assistente Capo Murari, E. [REDACTED] K. [REDACTED] [REDACTED] risulta essere giunta presso lo scalo aereo di Bologna, con volo proveniente da Casablanca (Marocco), il 26.8.2019. La donna ha esibito al personale di polizia preposto ai controlli documentali di frontiera un passaporto ordinario apparentemente rilasciato dalla Repubblica del Senegal il 20.1.2017, con numero A00725112, munito di visto Schengen n. 516097598 apparentemente rilasciato dalla ambasciata francese in Senegal. Il passaporto presentava la foto dell'imputata e risultava intestato a tale [REDACTED] nata in Senegal il 23.1.1983.

20. La donna viaggiava con due minorenni, per le quali ha esibito due passaporti ordinari, anch'essi apparentemente rilasciati dalla Repubblica del Senegal, entrambi muniti di visti Schengen rilasciati dall'ambasciata francese in Senegal. In particolare, per le due minori sono stati esibiti il passaporto numero A01994981 rilasciato il 16.8.2017, con visto Schengen numero 523087895, intestato a [REDACTED] nata in Senegal il 16.1.2003, nonché il passaporto numero A01890923 rilasciato il 25.9.2017, con visto Schengen n. 513444809, intestato a [REDACTED] nata in Senegal il 1.1.2012.

21. Come risulta dal verbale d'arresto, e come confermato dalla testimonianza dell'Assistente Capo Murari, l'imputata non aveva con sé alcuna certificazione attestante l'appartenenza delle due minori al proprio nucleo familiare. I tre passaporti erano risultati falsi fin dai primi accertamenti, condotti dalla Polizia Giudiziaria tanto attraverso l'esame dei documenti cartacei quanto attraverso la consultazione delle rilevanti banche dati. Dalla consultazione delle banche dati si era appurato, in particolare, che i nominativi associati ai visti non corrispondevano a quelli delle intestatarie dei passaporti. E. [REDACTED] K. [REDACTED] era stata quindi trattenuta per identificazione fino al giorno successivo, quando era stata tratta in arresto.

22. La relazione tecnica della Polizia di Frontiera aerea del 30.9.2019 ha confermato le conclusioni raggiunte dalla P.G. nell'immediatezza dei fatti circa la falsità dei documenti. All'esito delle analisi tecniche condotte dalla Polizia di Frontiera è emerso infatti che: la

seconda pagina dei tre libretti risultava essere stata stampata con inchiostro a getto anziché con stampa litografica; i documenti presentavano abrasioni in corrispondenza del numero di passaporto e della data di inizio e fine validità, oltre che in corrispondenza della lettera attestante il genere (essendo la lettera "F" sovrascritta alla lettera "M"); i passaporti risultavano alterati, con l'apposizione di effigi fotografiche diverse dalle originali, come evidenziato dall'interruzione delle linee fluorescenti rivelata dall'esame con raggi ultravioletti; al controllo sulla banca dati "I-VIS" i numeri dei visti Schengen risultavano associati a soggetti diversi dalle intestatarie dei passaporti, ed in particolare a soggetti maschili.

23. Dal verbale dell'udienza di convalida del 29.8.2019, acquisito in atti con il consenso delle parti, risulta che E██████████ K██████████, con l'assistenza di un'interprete, ha confermato avanti al G.I.P. le generalità declinate al momento dell'arresto, e ha dichiarato di essere fuggita dalla Repubblica Democratica del Congo perché l'ex compagno la minacciava di morte. Ha precisato che, da quando i due si erano lasciati, l'ex compagno minacciava di morte tanto lei quanto i suoi cari. Ha spiegato altresì che le bambine che la accompagnavano erano la figlia e la nipote - figlia della sorella deceduta - a lei affidata. Ha dichiarato di aver portato con sé le bambine perché temeva per la loro incolumità. Ha confermato infine di essere a conoscenza della falsità dei passaporti, dichiarando che le erano stati procurati da una persona che non conosceva.

24. Dalle relazioni della Azienda pubblica di servizi alla persona di Bologna del 30.8.2019, a firma delle Assistenti Sociali ██████████ e ██████████, risulta come le minori ██████████ e ██████████, a seguito dell'arresto dell'imputata, siano state accolte presso la Comunità "La Ginestra" di Bologna.

25. La prima delle due relazioni dà atto che, nel corso del colloquio con le assistenti sociali, con l'ausilio del servizio di mediazione culturale in lingua lingala, ██████████ Clemence *"è apparsa molto provata e ha pianto per tutta la durata del colloquio", "non ha raccontato molto della sua storia ma ha chiesto più volte di poter sentire la sua mamma e di volersi ricongiungere con la stessa"*. La relazione attesta altresì che la bambina aveva riferito di aver sempre vissuto in un piccolo comune nel distretto di Kinshasa con la madre ed altri parenti. La minore aveva saputo ricordare il numero di telefono della madre e di un'altra persona vicina al nucleo familiare, mentre del padre aveva menzionato solo il nome, portando le assistenti sociali ad osservare che il padre *"sembrerebbe una figura poco presente nella sua vita"*.

26. La seconda delle due relazioni, relativa a ██████████, dà atto che, nel corso del colloquio con le assistenti sociali, anche questo condotto con l'ausilio del servizio di mediazione culturale in lingua lingala, la minore era apparsa *"molto triste"*. La bambina aveva raccontato poco della sua storia e aveva chiesto più volte *"di ricongiungersi con la zia Sig.ra E██████████ K██████████ al[la] quale sembrerebbe affettivamente molto legata"*. La relazione attesta altresì che la minore aveva riferito che la madre ██████████ era deceduta, e di aver sempre vissuto in un piccolo comune nel distretto di Kinshasa insieme alla zia E██████████ e alla cugina ██████████

27. Risulta infine dalle due relazioni che le assistenti sociali non avevano approfondito oltre i colloqui in ragione della fragilità emotiva dimostrata dalle due bambine. Nel corso delle indagini non sono state poi formalmente acquisite le dichiarazioni delle due minori.

28. Come emerso in dibattimento, il 10 settembre 2019 – circa due settimane dopo il collocamento delle minori presso la Comunità ospitante – [REDACTED] risulta essersi allontanata volontariamente dalla comunità nel corso di un'uscita ricreativa, eludendo la sorveglianza delle educatrici unitamente ad un'altra minore. L'allontanamento della minore è documentato, in particolare, dalla denuncia presentata dalla responsabile della Comunità presso cui la ragazzina era ospitata, ed è ulteriormente confermato da quanto ricostruito nelle motivazioni del decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna del 30.9.2021, acquisito in atti. Secondo quanto riferito in dibattimento dall'Assistente Capo [REDACTED], al momento della celebrazione del processo la richiesta di rintraccio relativa a [REDACTED], inserita nelle banche dati delle Forze dell'Ordine, risultava ancora pendente.

29. Dal decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna del 30.9.2021, pronunciato nel procedimento 2087/2019 R.G.V.G., si apprende che, nell'immediatezza dei fatti, il Tribunale per i Minorenni aveva nominato il Comune di Bologna quale tutore provvisorio delle due bambine. All'esito del successivo ricorso presentato da E [REDACTED] K [REDACTED], con decreto del 17.12.2020, pur confermando l'affidamento provvisorio delle minori al Comune, il Tribunale per i Minorenni aveva disposto il riavvicinamento dell'imputata alla minore [REDACTED] ed aveva conferito incarico al medico legale, dott.ssa Susi Pelotti, per accertare il grado di compatibilità genetica fra l'imputata e le due minori. Ottenuta conferma del legame parentale fra l'imputata e la minore [REDACTED], nel settembre 2021 il Tribunale aveva provveduto a revocare la nomina del tutore e a ripristinare la responsabilità genitoriale della ricorrente rispetto alla bambina, in considerazione dell'accertato legame di filiazione ed affettivo fra le due. Il legame familiare fra l'imputata e la minore era stato tra l'altro attestato dalla relazione dei Servizi Sociali dell'8.1.2021, che aveva confermato l'intensità della relazione affettiva fra madre e figlia, prima attraverso la supervisione di incontri protetti, poi attraverso l'osservazione della relazione fra le due nel contesto della comunità per madri con prole, dove l'imputata e la minore erano state successivamente accolte.

30. È versata in atti la relazione del medico legale, dott.ssa [REDACTED], che ha accertato la piena compatibilità fra i profili genetici dell'imputata e di [REDACTED] concludendo che *"la probabilità di maternità è risultata maggiore di 0,9999999 corrispondente al predicato verbale di maternità praticamente dimostrata"*. Non è stata invece esperita l'analisi comparativa ai fini dell'accertamento del legame di parentela con la minore [REDACTED], non disponendo il Tribunale di utili campioni genetici della minore [REDACTED].

31. Risulta versta in atti la documentazione relativa alla richiesta di protezione internazionale avanzata da E [REDACTED] K [REDACTED] e depositata presso la Questura di Roma il 9.10.2019.

32. È del pari acquisita in atti la stampa relativa ai dati del procedimento n. 8239/2021 R.G. del Tribunale Civile di Bologna, Sezione Protezione Internazionale, da cui risulta che, alla data del 6.5.2022, era ancora pendente il procedimento instaurato da E. [REDACTED] K. [REDACTED] [REDACTED] con impugnazione ex art. 35 d.lgs. 25/2008, avverso la decisione adottata nei suoi confronti dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. La pendenza del procedimento è ulteriormente attestata dalla richiesta di informazioni ricevuta dalla Sezione Protezione Internazionale Civile del Tribunale di Bologna il 15.11.2024, ed acquisita agli atti del dibattimento.

33. Secondo quanto riferito in dibattimento dall'Isp. Munari, l'8.9.2021 è stato segnalato ai Carabinieri l'allontanamento volontario di E. [REDACTED] K. [REDACTED] e della figlia [REDACTED] dalla cooperativa sociale di Castenaso (Bologna) dove l'imputata e la figlia erano state accolte.

III. L'IMPUTAZIONE DI FAVOREGGIAMENTO ALL'INGRESSO ILLEGALE – CAPO 1

34. Con la sentenza del 3 giugno 2025 nel procedimento C-460/2023, la CGUE ha riformulato i quesiti articolati nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale e, come sopra ricordato, ha stabilito che *“l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90, letto alla luce degli articoli 7 e 24 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, non rientra nei comportamenti illeciti di favoreggiamento dell'ingresso illegale la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, fa entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l'accompagnano e di cui è effettivamente affidataria e, dall'altro lato, che tali articoli ostano a una normativa nazionale che sanziona penalmente una siffatta condotta”*.

35. Come risulta dalle motivazioni della sentenza, la CGUE è pervenuta a tali conclusioni dopo aver ricordato, in primo luogo, che le norme di diritto derivato dell'Unione Europea devono essere interpretate, per quanto possibile, in un modo che non pregiudichi la loro validità, e in conformità con l'insieme del diritto primario – ovvero con le disposizioni dei Trattati e con i principi generali del diritto dell'Unione, fra cui la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (“Carta”) (par. 37).

36. La Corte si è soffermata quindi sull'interpretazione dell'art. 1, par. 1, lett. a) della Direttiva 2002/90/CE, che richiede agli Stati membri di sanzionare penalmente *“chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all'ingresso o al transito degli stranieri”*. La CGUE ha evidenziato che la disposizione – che non seleziona i fatti tipici sulla base dell'autore del reato, delle modalità dell'aiuto prestato, o del destinatario dell'aiuto - non esclude espressamente la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere, faccia entrare nel territorio di uno Stato membro dei minori, cittadini di paesi terzi, che l'accompagnano e di cui è effettivamente affidataria (par. 41).

37. La CGUE ha osservato, tuttavia, che l'art. 1, par. 1, lett. a) della Direttiva 2002/90/CE non può essere interpretato nel senso di ricomprendere tali ultime condotte fra quelle coperte dagli obblighi di incriminazione, in ragione di plurime, convergenti considerazioni (par. 44-67). Senza pretesa alcuna di sintetizzare o semplificare l'autorevole e dettagliato tessuto argomentativo della sentenza, è utile ricordare fin da ora che il ragionamento della Corte prende le mosse dalla rilevata inconciliabilità fra l'interpretazione letterale dell'art. 1 par. 1 lett. a) della Direttiva 2002/90 e gli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo. Le conclusioni cui perviene la Grande Camera si fondano poi sull'incompatibilità di tale interpretazione con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta: primariamente il diritto al rispetto della vita familiare e i diritti del minore sanciti, rispettivamente, agli articoli 7 e 24 della Carta, oltre che il diritto d'asilo di cui all'art. 18 della Carta.

38. Sotto il profilo delle finalità perseguite dalla Direttiva 2002/90, la Corte ha ricordato che un'interpretazione dell'art. 1 par. 1, lett. a) che includa le condotte di aiuto al transito irregolare di minori affidati, contrasterebbe con gli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo, perché *“una siffatta condotta costituisce non già un favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che la direttiva in parola mira a combattere, ma deriva dall'assunzione, da parte di tale persona, della responsabilità che le incombe in quanto affidataria di detti minori”* (par. 45). Ciò anche considerato che la Direttiva deve essere letta alla luce del Protocollo di Palermo sul traffico di migranti¹ che, come esplicitato all'art. 2, *“ha l'obiettivo di criminalizzare il traffico di migranti, proteggendo al contempo i diritti dei migranti stessi”* (par. 66).

39. Sotto il profilo della compatibilità con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta, la Grande Camera ha concluso che la ricomprensione di tali condotte fra gli obblighi di incriminazione *“comporterebbe un'ingerenza particolarmente grave nel diritto al rispetto della vita familiare e dei diritti del minore, sanciti, rispettivamente, agli articoli 7 e 24 della Carta, al punto da pregiudicare il contenuto essenziale di tali diritti fondamentali, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta”* (par. 52). Ciò in quanto, tra l'altro, una persona *“che fa entrare illegalmente nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l'accompagnano e di cui è effettivamente affidataria si limita, in linea di principio, ad assumere concretamente un obbligo inerente alla sua responsabilità personale, che si fonda sul suo rapporto familiare con detti minori, al fine di garantire loro la protezione e le cure necessarie al loro benessere nonché al loro sviluppo. La condotta di tale persona è, anzitutto, l'espressione particolare e concreta della sua responsabilità generale nei confronti dei minori in parola”* (par. 56).

40. La Corte ha ulteriormente osservato che *“tale interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90 si impone anche alla luce dell'articolo 18 della Carta, che è pertinente qualora, come nel caso di specie, la persona interessata, una volta entrata nel territorio dello Stato membro di cui si tratta, abbia presentato una domanda di protezione internazionale”* (par. 57). Tale conclusione è confermata, tra l'altro, dalla necessità di garantire il diritto d'asilo nel rispetto

¹ Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, Adottato dall'Assemblea Generale ONU con Risoluzione A/RES/55/25 del 15 novembre 2000.

della Convenzione di Ginevra che, all'art. 31, *"vieta a tali Stati di applicare sanzioni penali per ingresso o soggiorno irregolare a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata, entrano o si trovano sul loro territorio di detti Stati senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolari"* (par. 59).

41. In conclusione, la validità dell'art. 1 co. 1 lett. a) della Direttiva 2002/90, e la conformità della disposizione ai Trattati, può essere assicurata solo da un'interpretazione che escluda l'obbligo di criminalizzazione per la condotta di chi faccia entrare irregolarmente nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l'accompagnano e di cui sia effettivamente affidataria o affidatario.

42. Tali considerazioni e conclusioni si riflettono necessariamente sulla previsione di fattispecie incriminatrici di diritto interno che esorbitino rispetto ai limiti del favoreggiamento punibile come sopra ricostruiti. In sentenza si osserva al riguardo:

71 Pertanto, in sede di recepimento dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90, gli Stati membri non possono introdurre, nel diritto nazionale, norme che andrebbero oltre la portata dell'illecito di favoreggiamento dell'ingresso illegale, come definito da tale disposizione, includendovi comportamenti non contemplati da quest'ultima, in violazione degli articoli 7 e 24 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

72 Peraltro, tali articoli 7 e 24 sono sufficienti di per sé e non devono essere precisati da disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli diritti invocabili in quanto tali. Pertanto, se il giudice del rinvio dovesse constatare che non è possibile interpretare il proprio diritto nazionale in modo conforme al diritto dell'Unione, esso sarebbe tenuto ad assicurare, nell'ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza di tali articoli e a garantirne la piena efficacia, disapplicando all'occorrenza l'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione (v., per analogia, sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, punti 78 e 79).

43. Come già rilevato, la disposizione attraverso cui l'ordinamento interno ha recepito l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90 è l'art. 12 co. 1 T.U.I. che, con ampia formulazione, punisce chiunque compie altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme del T.U.I.

44. Nel caso di specie, come sopra osservato, i fatti addebitati in imputazione ex art. 12 co. 1 T.U.I. a E [REDACTED] K [REDACTED] consistono proprio nell'aver assicurato l'ingresso illegale nel territorio dello Stato delle due minorenni che la accompagnavano, e di cui l'imputata era effettivamente affidataria.

45. Nel verificare la possibilità di interpretare nel caso di specie l'art. 12 T.U.I. in conformità al diritto dell'Unione Europea, il Tribunale deve rilevare che la lettera della disposizione impedisce una soluzione interpretativa volta ad escludere dall'ambito di tipicità del fatto la particolare categoria di condotte individuata nella sentenza CGUE, e

segnatamente le condotte di chi *“fa(ccia) entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l’accompagnano e di cui è effettivamente affidataria”*.

46. Nessun elemento della disposizione incriminatrice, infatti, include dati semantici che consentano di isolare, nel perimetro della tipicità, la peculiare relazione fra autore del reato e soggetto favorito nei termini individuati dalla Corte.

47. In primo luogo, trattandosi di un reato comune e non proprio, nessuna selezione dell’ambito della tipicità può ragionevolmente essere effettuata dall’interprete sotto il profilo della individuazione delle categorie dei soggetti suscettibili di figurare quali autori del reato, che la legge identifica inequivocabilmente con *“chiunque”*.

48. D’altra parte, la genericità della locuzione utilizzata per identificare il soggetto favorito, e segnatamente la nozione di *“straniero”*, costituisce un elemento normativo che definisce lo status di un individuo nel contesto della relazione con l’ordinamento, e che è quindi necessariamente indifferente alla peculiarità della relazione eventualmente sussistente, nel caso concreto, con l’autore del reato. Del resto, sulla base della definizione di cui all’art. 1 T.U.I., anche i soggetti minorenni possono rivestire la qualifica di stranieri, in ogni caso in cui si tratti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea o apolidi, indipendentemente da qualsiasi considerazione basata sull’età.

49. Ancora, la descrizione della condotta tipica in termini di *“altri atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso”*, ne definisce la rilevanza sulla base dell’idoneità funzionale del contributo offerto dall’autore del reato rispetto al risultato dell’ingresso illegale. Si tratta di una soluzione definitiva che esaurisce la propria portata sul piano della idoneità causale della condotta, e non attribuisce alcun tipo di rilevanza al fine perseguito dall’autore del reato o alla relazione di questi con il soggetto favorito.

50. La impercorribilità della strada dell’interpretazione conforme appare confortata dalle considerazioni svolte in altro contesto dalla Corte costituzionale, che ha autorevolmente rilevato come la fattispecie di favoreggiamento all’ingresso sia suscettibile di *“assumere le più disparate connotazioni: dal fatto ascrivibile ad un sodalizio internazionale, rigidamente strutturato e dotato di ingenti mezzi, che specula abitualmente sulle condizioni di bisogno dei migranti, senza farsi scrupolo di esporli a pericolo di vita; all’illècito commesso una tantum da singoli individui o gruppi di individui, che agiscono per le più varie motivazioni, anche semplicemente solidaristiche in rapporto ai loro particolari legami con i migranti agevolati, essendo il fine di profitto previsto dalla legge come mera circostanza aggravante”*.²

51. Tale conclusione è altresì avvalorata dalle pronunce della Corte di cassazione con cui è stato confermato che il delitto di cui all’art. 12 co. 1 T.U.I. *“ha natura di reato di pericolo o a consumazione anticipata, e si perfeziona per il solo fatto che siano compiuti atti diretti a procurare l’ingresso illegale di cittadini extra-UE (diversi, evidentemente, dall’autore della condotta), a prescindere dall’effettività, durata e ragione dell’ingresso medesimo, ancorché funzionale al mero transito verso altre destinazioni”*.³

² C. Cost., sentenza n. 331 del 21 novembre 2011; C. Cost., sentenza n. 63 dell’8.2.2022.

³ Cfr., *ex multis*, Cass. Sez. II, n. 28282 del 27.5.2019, conformemente a Cass., S.U., n. 40982 del 21.6.2018.

52. Infine, non risulta utilmente percorribile la strada dell'interpretazione conforme sulla base del combinato disposto fra la scriminate di cui all'art. 51 c.p. e i diritti dei minori e di tutela dell'unità familiare di cui agli artt. 7 e 24 della Carta, considerato che la sentenza della Grande Camera del 3 giugno 2025 insiste - in particolare nel contesto del paragrafo 72 delle motivazioni - sulla necessità che la disciplina di attuazione nell'ordinamento interno dell'art. 1 co. 1 lett. a) della Direttiva 2002/90 escluda dal novero delle *condotte tipiche*, in relazione all'incriminazione di favoreggiamento all'ingresso di stranieri irregolari, la condotta della persona che favorisca l'ingresso di minori che la accompagnino e che siano a lei affidati. Coerentemente con tale prospettiva sistematica, del resto, la Corte ha evidenziato in sentenza - in particolare nel contesto del paragrafo 68 delle motivazioni - la superfluità di qualsiasi ulteriore valutazione sul piano della antigiuridicità. In particolare, la Corte ha osservato che, una volta esclusa la possibilità di ricondurre le condotte contestate nel novero dei *fatti tipici* incriminabili in forza dell'art. 1, co. 1 lett. a) della Direttiva 2002/90, non occorre interpretare la scriminate di cui all'art. 1 co. 2 della Direttiva 2002/90 ai fini della risoluzione della questione pregiudiziale.

53. Nel prendere atto dei principi di diritto enunciati dalla CGUE, non può ritenersi indifferente che il loro impatto sul diritto interno si manifesti sul piano della tipicità del fatto o sul piano della antigiuridicità. Mentre il primo dei due livelli assicura l'immediata conoscibilità, e riconoscibilità, della liceità della condotta, nel secondo caso il riconoscimento dell'operatività della scriminate è affidato all'apprezzamento, in concreto, della sussistenza di diritti o doveri suscettibili di bilanciare il divieto imposto dalla norma incriminatrice.

54. Invero, l'esclusione in radice della tipicità del fatto produce effetti, in primo luogo, sulla eventuale determinazione di cittadini di paesi terzi ad assicurare il prevalente interesse dei minori e ad ottemperare ai propri doveri di tutela nei confronti dei minori loro affidati, nella consapevolezza dei presupposti e limiti della risposta sanzionatoria suscettibile di essere dispiegata dall'ordinamento italiano in sede penale.

55. In secondo luogo, l'esclusione della tipicità del fatto assicura che la risposta repressiva dell'ordinamento sia subordinata, fin dalla fase delle indagini preliminari, ed in particolare al momento della eventuale adozione di misure precautelari, alla verifica puntuale della non ricorrenza dei presupposti che impediscono la riconduzione della vicenda concreta alla fattispecie di cui all'art. 12 T.U.I. In particolare, una soluzione applicativa che insista sulla tipicità impone la effettiva verifica, in ogni ipotesi di apparente favoreggiamento all'ingresso di minori stranieri, del fatto che non si tratti di minori sui quali l'accompagnatore, e potenziale indagato, eserciti la responsabilità genitoriale o le funzioni di affidatario, secondo quanto stabilito nella sentenza della Grande Camera del 3 giugno 2025.⁴

⁴ Effetto che assume particolare rilievo qualora si abbia riguardo al fatto che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di una causa di giustificazione non osta alla convalida dell'arresto, se in sede precautelare non erano stati acquisiti elementi probatori utili a suggerirne la sussistenza (*"Non è ammessa [...] una privazione della libertà personale da parte della polizia giudiziaria quando, avuto riguardo alle circostanze del caso, ricorrano nel concreto cause di giustificazione idonee ad escluderne la rilevanza penale, in termini*

56. In conclusione, da una parte deve escludersi l'adeguatezza di un'interpretazione conforme fondata sulla scriminante di cui all'art. 51 c.p., d'altra parte, per le ragioni sopra esposte, non è percorribile un'interpretazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 12 co. 1 T.U.I. in modo conforme al diritto dell'Unione Europea. Ciò impone nel caso di specie, come ricordato al par. 73 della sentenza CGUE, la disapplicazione dell'art. 12 T.U.I., nella parte in cui sanziona penalmente la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere, faccia entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l'accompagnano e di cui è effettivamente affidataria.

57. Ne consegue l'assoluzione di E██████████ K██████████ per i fatti di cui al Capo 1 dell'imputazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

58. La formula assolutoria di cui al dispositivo risulta più appropriata di quella "*perché il fatto non sussiste*", invocata dalla difesa - pure sostanzialmente equivalente negli effetti ai fini della definizione del presente giudizio.

59. La declaratoria di insussistenza del fatto presuppone invero che il fatto contestato in imputazione, se accertato, sia suscettibile di essere ipoteticamente attratto in una fattispecie incriminatrice, e che nel caso concreto il fatto descritto in imputazione non sia stato accertato come effettivamente accaduto.⁵

60. Nel caso di specie, il fatto storico descritto in imputazione è stato accertato, essendo ampiamente provato all'esito dell'istruttoria - ed essendo risultato invero incontestato - che E██████████ K██████████ abbia portato con sé alla frontiera italiana la figlia e la nipote, sfornite di titoli validi per l'ingresso sul territorio dello Stato, e abbia esibito ai controlli di frontiera passaporti falsi per le due minori a lei affidate, così compiendo atti diretti a provocare l'ingresso delle due minori nel territorio dello Stato italiano.

61. Il fatto storico sopra descritto, accertato nel corso del processo, non è tuttavia astrattamente riconducibile alla fattispecie incriminatrice astratta perché, alla luce della sentenza CGUE del 3 giugno 2025 nel procedimento C-460/2023, l'art. 12 T.U.I. deve essere disapplicato, nella parte rilevante, per assicurare la conformità dell'ordinamento interno alle richiamate norme, direttamente applicabili, del diritto dell'Unione Europea.

di ragionevolezza, sulla scorta degli elementi di conoscenza in capo a coloro che hanno operato la misura privativa della libertà personale (Cass. Sez. VI, n. 49124 del 1.10.2003, grassetto aggiunto). In relazione all'accertamento dei requisiti costitutivi del fatto tipico, per contro, gli elementi di conoscenza, laddove non già disponibili, devono essere positivamente accertati, seppure secondo le regole di giudizio rilevanti nella fase precautelare. Con la conseguenza che, in relazione all'art. 12 co.1. TUI, l'accertamento in sede precautelare del fatto tipico dovrà includere la positiva verifica che i soggetti favoriti non siano minori sottoposti alla responsabilità genitoriale, o effettivamente affidati, all'indagato che li accompagna.

⁵ Come confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. n. 37954 del 25.5.2011, "*la formula 'il fatto non è previsto dalla legge come reato' va riferita all'ipotesi della mancanza di una qualsiasi norma penale cui possa ricondursi il fatto imputato. La formula "il fatto non sussiste" va invece impiegata nel caso di difetto di un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato* (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240814). *L'adozione della prima formula dipende, perciò, dal tenore formale dell'addebito, dalla circostanza cioè che con esso si assume la riconducibilità della fattispecie concreta ad una fattispecie astratta mai esistita, abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima. Mentre, quando il fatto storico, così come ricostruito, non è idoneo ad essere assunto nella fattispecie astratta, occorre adottare la seconda*". Cfr. altresì, *ex multis*, Cass., III, 28934 del 9.2.2016; Cass. I, n. 16521 del 20.1.2011, n. 16521).

62. In termini più esplicativi, all'esito dell'operazione di disapplicazione, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 12 T.U.I. prevede, nella parte rilevante, la punizione di chiunque compie altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione delle norme del T.U.I., *purché lo straniero non sia un minore di un paese terzo effettivamente affidato all'autore del reato*. Così circoscritta l'area di tipicità delle condotte punibili in ragione dell'operazione di disapplicazione, il Tribunale deve prendere atto che il fatto contestato e accertato non è sussumibile sotto la fattispecie astratta, dal che deve concludersi che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

63. Si segnala, per completezza, che assume valenza apparentemente persuasiva, in favore dell'alternativa formula assolutoria circa l'insussistenza del fatto, un diverso e ulteriore argomento – che il Tribunale rileva d'ufficio - fondato sulla considerazione della lettera dell'imputazione di cui al Capo 1. Il primo capo di imputazione, infatti, nel descrivere il fatto contestato, non specifica espressamente che le due minorenni accompagnate dall'imputata fossero la figlia e la nipote a lei affidate. Potrebbe allora sostenersi che il fatto descritto in imputazione addebiti a E [REDACTED] K [REDACTED] il favoreggiamento di due soggetti minori non qualificati da vincoli di familiarità e affidamento rispetto all'imputata. Potrebbe di conseguenza osservarsi che il fatto descritto in imputazione è astrattamente riconducibile alla fattispecie astratta ma non è accertato in concreto, perché in dibattimento sarebbe stato accertato il *diverso fatto* del favoreggiamento di due minorenni legate all'imputata da vincoli di affidamento e familiarità. Dal che dovrebbe concludersi che il fatto descritto in imputazione (un generico favoreggiamento di minori) non sussiste.

64. Tuttavia, l'indicazione nell'imputazione dei nomi e della generalità, oltre che dell'imputata, delle due minori a lei legate ad un rapporto di parentela, e a lei affidate, possiede intrinseca valenza descrittiva del fatto contestato in imputazione. Fin dalla contestazione, in altre parole, è stato addebitato all'imputata il favoreggiamento commesso non nei confronti di due generici soggetti minori, ma di due bambine minorenni precisamente identificate. L'identità delle due minori, per la sussistenza di rapporti di parentela e per la relazione di affidamento con l'imputata, risulta già da sola utile, e sufficiente, a qualificare il fatto, collocando la condotta contestata al di fuori dell'area della tipicità della fattispecie incriminatrice come risultante all'esito della disapplicazione della parte rilevante dell'art. 12 co. 1 T.U.I.

65. Ne deriva, in conclusione, che il fatto contestato in imputazione non è previsto dalla legge come reato.

IV. L'IMPUTAZIONE EX ART. 497 BIS C.P. DI CUI AL CAPO 2

66. L'istruttoria ha consentito di accertare tanto il fatto tipico quanto il dolo del delitto di cui all'art. 497 bis c.p. contestato al capo 2 dell'imputazione.

67. Per un verso, infatti, gli accertamenti tecnici esperiti sui passaporti portano a concludere, per le ragioni sopra illustrate, che i documenti esibiti dall'imputata alla frontiera fossero effettivamente falsi. Per altro verso, è accertato che E [REDACTED] K [REDACTED] fosse

consapevole della falsità dei passaporti che deteneva. I documenti riportavano infatti generalità diverse da quelle dell'imputata e delle minori a lei affidate, e risultavano apparentemente emessi da uno Stato diverso da quello di effettiva provenienza. La stessa imputata, in sede di interrogatorio di garanzia, ha confermato di essersi rappresentata la falsità dei documenti.

68. Per le ragioni di seguito dettagliate, tuttavia, l'imputata deve essere mandata assolta dal delitto di cui al Capo 2 dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 51 c.p. Deve ritenersi infatti che, nel caso di specie, la condotta tipica non possa dirsi antiggiuridica in forza dell'efficacia scriminante dispiegata dai diritti sanciti agli artt. 7, 24 e 18 della Carta dei diritti fondamentali – in particolare alla luce della puntuale ricostruzione dei contenuti di tali diritti offerta nelle motivazioni della sentenza della CGUE C-460/2023 del 3 giugno 2025.

69. Appare utile ricordare di seguito almeno una parte delle motivazioni della sentenza, evitando sintesi suscettibili di svilire la consequenzialità del ragionamento della Grande Camera, e conservando l'indispensabile livello di dettaglio assicurato dalla Corte nel restituire agli interpreti di diritto interno, attraverso una ricognizione articolata e puntuale, i contenuti dei diritti fondamentali invocati nel caso di specie. In particolare, si legge nella sentenza:⁶

47 L'articolo 7 della Carta garantisce ad ogni persona il diritto, in particolare, al rispetto della sua vita familiare, fermo restando che l'esistenza di una vita familiare è una questione di fatto dipendente dalla realtà pratica di stretti legami personali e che la possibilità per un genitore e il figlio di essere insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare (sentenza del 14 dicembre 2021, *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, C-490/20, EU:C:2021:1008, punto 61).

48 Quanto all'articolo 24 della Carta, il suo paragrafo 1 dispone, in particolare, che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Inoltre, tale articolo 24 prevede, al suo paragrafo 2, che l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private. Tale disposizione si applica anche a decisioni che non hanno come destinatario il minore, ma che comportano conseguenze importanti per quest'ultimo [v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull'interesse superiore del minore), C-261/22, EU:C:2023:1017, punto 41 e giurisprudenza citata]. Infine, detto articolo 24, al suo paragrafo 3, riconosce in linea di principio a ogni minore il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori.

49 Secondo una giurisprudenza costante, l'articolo 7 della Carta deve essere letto in combinato disposto con l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore, sancito dall'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, tenendo conto della necessità per il minore di intrattenere regolarmente relazioni personali di cui all'articolo 24, paragrafo 3, della stessa [v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 2022, *Belgische Staat (Rifugiata minorenni coniugata)*, C-230/21,

⁶ Grassetto aggiunto.

EU:C:2022:887, punto 48, nonché del 30 gennaio 2024, Landeshauptmann von Wien (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato), C-560/20, EU:C:2024:96, punto 49 e giurisprudenza ivi citata].

50 Inoltre, poiché l'articolo 24 della Carta costituisce, come ricordano le spiegazioni relative a quest'ultima, un'integrazione nel diritto dell'Unione dei principali diritti del minore sanciti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, che è stata ratificata da tutti gli Stati membri, occorre, nell'interpretazione di detto articolo, tenere debitamente conto delle disposizioni di tale convenzione (sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», C-490/20, EU:C:2021:1008, punto 63). In particolare, in forza dell'articolo 27, paragrafo 2, di detta convenzione, spetta in primo luogo al genitore, ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo, la responsabilità di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi economici, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

51 Nella prospettiva degli articoli 7 e 24 della Carta, alla luce dei quali l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90 deve essere interpretato, **la condotta di una persona che fa entrare illegalmente nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l'accompagnano e di cui è effettivamente affidataria non può rientrare nei comportamenti illeciti di favoreggiamento dell'ingresso illegale**, di cui a quest'ultima disposizione, **anche qualora la persona in parola sia, ella stessa, entrata illegalmente in tale territorio.**

52 Un'interpretazione in senso contrario della disposizione in parola comporterebbe **un'ingerenza particolarmente grave nel diritto al rispetto della vita familiare e dei diritti del minore, sanciti, rispettivamente, agli articoli 7 e 24 della Carta, al punto da pregiudicare il contenuto essenziale di tali diritti fondamentali**, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

53 Infatti, **ammettere che una persona possa essere punita per aver semplicemente aiutato minori, di cui è effettivamente affidataria, ad entrare illegalmente nel territorio di uno Stato membro costituirebbe una lesione di tale contenuto essenziale.**

54 Una persona, come OB, **che fa entrare illegalmente nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l'accompagnano e di cui è effettivamente affidataria si limita, in linea di principio, ad assumere concretamente un obbligo inerente alla sua responsabilità personale, che si fonda sul suo rapporto familiare con detti minori, al fine di garantire loro la protezione e le cure necessarie al loro benessere nonché al loro sviluppo. La condotta di tale persona è, anzitutto, l'espressione particolare e concreta della sua responsabilità generale nei confronti dei minori in parola.**

55 Di conseguenza, salvo ledere il contenuto essenziale del diritto al rispetto della vita familiare e i diritti del minore sanciti, rispettivamente, agli articoli 7 e 24 della Carta, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90 non può essere interpretato come volto a far sì che la condotta di una persona come OB, consistente nel portare con sé, al momento del suo ingresso illegale nel territorio di uno Stato membro, il proprio figlio o un altro minore di cui è effettivamente affidataria, sia qualificata come «favoreggiamento dell'ingresso illegale» in tale territorio e che sia sanzionata penalmente a detto titolo.

56 Ne consegue che, alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90 deve essere interpretato nel senso che la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle

frontiere da parte delle persone, faccia entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l'accompagnano e di cui è effettivamente affidataria non rientra nell'ambito di applicazione dell'illecito di favoreggiamento dell'ingresso illegale.

57 In terzo luogo, tale interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90 si impone anche alla luce dell'**articolo 18 della Carta, che è pertinente qualora, come nel caso di specie, la persona interessata, una volta entrata nel territorio dello Stato membro di cui si tratta, abbia presentato una domanda di protezione internazionale.**

58 A tale riguardo, occorre sottolineare, sotto un primo profilo, che, ai sensi dell'articolo 18 della Carta, il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra e conformemente al Trattato UE e al Trattato FUE. Il rispetto di tali norme si impone agli Stati membri nell'attuazione tanto della direttiva 2002/90 quanto della decisione quadro 2002/946.

59 Come confermato dall'articolo 6 della menzionata decisione quadro, l'applicazione tanto di quest'ultima quanto della direttiva 2002/90 non pregiudicano la protezione concessa ai rifugiati e ai richiedenti asilo e, in particolare, l'osservanza, da parte degli Stati membri, delle loro obbligazioni internazionali ai sensi, segnatamente, **dell'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Quest'ultimo articolo vieta a tali Stati di applicare sanzioni penali per ingresso o soggiorno irregolare a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata, entrano o si trovano sul loro territorio di detti Stati senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolari.**

60 Sotto un secondo profilo, il codice frontiere Schengen che, conformemente al suo articolo 3, lettera b), si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento, obbliga gli Stati membri, ai sensi del suo articolo 4, ad agire «nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la [Carta], del pertinente diritto internazionale, compresa la [convenzione di Ginevra], degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento) (...)».

61 Sotto un terzo profilo, il diritto di qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide di presentare una domanda di protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, comprese le sue frontiere o le zone di transito, anche qualora egli si trovi in una situazione di soggiorno irregolare in detto territorio, deve essergli riconosciuto, a prescindere dalle possibilità di successo della sua domanda. A partire dalla presentazione di una siffatta domanda, **il richiedente non può, in linea di principio, essere considerato in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato membro in questione, fintantoché non sia stata adottata una decisione sulla sua domanda in primo grado, salvo compromettere l'effettività del diritto di asilo, quale garantito dall'articolo 18 della Carta** [v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), C-808/18, EU:C:2020:1029, punto 102, nonché del 16 novembre 2021, Commissione/Ungheria (Configurazione come reato del sostegno ai richiedenti asilo), C-821/19, EU:C:2021:930, punti 136 e 137].

62 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che possono pregiudicare l'effettività del diritto di asilo, quale garantito dall'articolo 18 della Carta, misure che, senza una giustificazione ragionevole, conducano a dissuadere un cittadino di un paese terzo dal presentare la sua domanda di protezione internazionale alle autorità competenti [v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), C-808/18, EU:C:2020:1029, punti 102, 103, 118 e 119, nonché del 22 giugno 2023, Commissione/Ungheria (Dichiarazione d'intenti preliminare a una domanda di asilo), C-823/21, EU:C:2023:504, punti da 47 a 51].

63 Sotto un quarto profilo, dal considerando 9 della direttiva 2013/33 risulta che gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, nell'ambito dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare siano pienamente rispettati.

64 Peraltro, l'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e degli apolidi, del 25 luglio 1951, che ha elaborato il testo della convenzione di Ginevra, sottolinea che «l'unità della famiglia (...) è un diritto essenziale del rifugiato». Parimenti, la direttiva 2011/95 mira, conformemente al suo considerando 16, ad assicurare il pieno rispetto del diritto di asilo dei richiedenti e dei familiari al loro seguito e a promuovere l'applicazione, tra l'altro, degli articoli 7 e 24 della Carta. Il considerando 18 di tale direttiva precisa che, nell'applicare tale direttiva, gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'interesse superiore del minore e che, nel valutare tale interesse, essi dovrebbero tenere debitamente presente, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare. Pertanto, l'articolo 23, paragrafo 1, della medesima direttiva impone esplicitamente agli Stati membri di provvedere a che possa essere preservata l'unità del nucleo familiare.

65 Nel caso di specie, dato che OB ha presentato una domanda di protezione internazionale, ella beneficia dei diritti derivanti dalla presentazione di una siffatta domanda e, pertanto, non può incorrere in sanzioni penali né a causa del suo proprio ingresso illegale nel territorio italiano né a causa del fatto di essere stata accompagnata, al momento di tale ingresso, da sua figlia e dalla sua nipote di cui è effettivamente affidataria.

71. Alla luce delle richiamate motivazioni, il Tribunale deve constatare che, pur prendendo le mosse dalla considerazione della sola fattispecie del favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, unico oggetto del rinvio pregiudiziale, la CGUE ha enunciato principi ed articolato argomenti necessariamente riferibili, nel caso di specie, anche alle condotte contestate ex art. 497 bis c.p. al Capo 2 dell'imputazione.

72. La considerazione dei diritti di cui agli artt. 7, 24 e 18 della Carta anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 497 bis c.p. non è immediatamente imposta dalla sentenza della Grande Camera del 3 giugno 2025 – la cui efficacia vincolante risulta circoscritta alla interpretazione delle disposizioni contemplate nella risposta al quesito come riformulato.⁷ La considerazione dell'efficacia scriminate di tali diritti appare nondimeno doverosa, per

⁷ Cfr. *ex multis*, sent. CGUE, C-493/17 dell'11.12.2018, Weiss, p. 19; sent. CGUE C-62/14 del 16.6.2015, Gauweiler.

l'interprete di diritto interno, alla luce della ricostruzione della portata e dell'efficacia dei citati diritti fondamentali, come offerta dalla CGUE nell'ambito del presente procedimento.

73. Invero, come diffusamente ricordato nelle motivazioni della richiamata sentenza, l'articolo 31 della convenzione di Ginevra, che integra l'art. 18 della Carta, vieta agli Stati membri di applicare sanzioni penali per ingresso o soggiorno irregolare a quei rifugiati che – come l'imputata nel caso di specie - siano provenienti direttamente dal paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata, ed entrino sul territorio dello Stato-parte senza autorizzazione, purché tali soggetti si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolari.

74. Per altro verso, come pure inequivocabilmente affermato nelle motivazioni della richiamata sentenza, i diritti sanciti agli articoli 7 e 24 della Carta *“sono sufficienti di per sé e non devono essere precisati da disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli diritti invocabili in quanto tali. Pertanto, se il giudice del rinvio dovesse constatare che non è possibile interpretare il proprio diritto nazionale in modo conforme al diritto dell'Unione, esso sarebbe tenuto ad assicurare, nell'ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza di tali articoli e a garantirne la piena efficacia [...]”*.

75. Nel contesto di tali coordinate interpretative, il Tribunale deve constatare che sarebbe inammissibilmente contraddittorio, nelle particolari circostanze del caso di specie, da una parte riconoscere la atipicità della condotta dell'imputata per il favoreggiamento all'ingresso delle minori a lei affidate (soluzione doverosamente funzionale alla tutela dei diritti fondamentali di cui agli artt. 7, 24 e 18 della Carta), e dall'altra parte affermare la residua responsabilità penale dell'imputata per i fatti addebitati al Capo 2 dell'imputazione - e cioè per condotte che, nel caso di specie, risultano direttamente e necessariamente funzionali alla realizzazione di un fatto che il diritto dell'Unione Europea impone di riconoscere come lecito.

76. Gli evidenziati profili di contraddittorietà si manifestano, si sottolinea, non sul piano delle previsioni normative astratte ma, piuttosto, nell'apprezzamento delle specifiche circostanze del caso concreto.

77. Nessun dubbio appare infatti prospettabile circa l'astratta compatibilità fra la fattispecie di cui all'art. 497 bis c.p. ed i richiamati diritti fondamentali, anche alla luce dell'art. 52 della Carta. Invero, come tra l'altro autorevolmente ricordato dalla Corte costituzionale, *“la ‘fede pubblica’, individuata dal codice penale come bene giuridico dell'intera classe dei reati di falso, evoca in effetti esigenze di tutela di interessi di grande rilievo per l'ordinamento e la società nel suo complesso, a cominciare dall'ordine e dalla sicurezza pubblica, i quali richiedono la veritiera identificazione di tutte le persone presenti nel territorio nazionale”*.⁸ Come pure confermato dalla Corte costituzionale, qualora il possesso di documenti falsi o illecitamente ottenuti si giustapponga a condotte di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, l'uso di documenti totalmente o parzialmente falsi conferisce alla condotta di

⁸ C. Cost., sentenza n. 63 dell'8.2.2022.

favoreggiamento dell'immigrazione irregolare una connotazione offensiva ulteriore rispetto a quella propria della fattispecie base.⁹

78. Del resto, nonostante la contrazione dei confini di tipicità della fattispecie di cui all'art. 12 co. 1 T.U.I. – conseguente alla disapplicazione determinata dall'interpretazione offerta con la sentenza C-460/2023 – nessun effetto derivato si riverbera immediatamente sulla fattispecie astratta di cui all'art. 497 bis c.p. La realizzazione delle condotte lecite del favoreggiamento all'ingresso di minori concretamente affidati all'accompagnatore non passa infatti necessariamente per la commissione dei delitti di falso di cui all'art. 497 bis c.p., ben potendosi dare il caso di un soggetto che agevoli l'ingresso irregolare di un minore affidatogli senza contestualmente far uso di documenti falsi: è il caso, ad esempio, dell'attraversamento illegale dei confini, per terra o per mare, da parte di minori, sprovvisti di qualsivoglia documento, accompagnati dai genitori affidatari. L'interpretazione offerta dalla Grande Camera, in conclusione, non intacca l'area della tipicità del delitto di cui all'art. 497 bis c.p., che continua a punire condotte diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 12 T.U.I., e dotate di autonomo disvalore.

79. Nelle particolari circostanze del caso in esame, tuttavia, si impone un esito assolutorio anche con riguardo ai fatti di cui al Capo 2 dell'imputazione in quanto, in punto di fatto, l'istruttoria non consente di affermare con ragionevole grado di certezza che, nel caso di specie, l'imputata avrebbe potuto porre in essere le condotte lecite di cui al Capo 1 con modalità diverse da quelle contestate al Capo 2. In particolare, il dibattimento non ha lasciato emergere alcuna modalità esecutiva alternativa, concretamente disponibile all'imputata, che le avrebbe effettivamente consentito di fuggire dal Paese d'origine e di accedere al territorio dello Stato unitamente alle due minori, in condizioni di ragionevole sicurezza per le due bambine.

80. Nell'invocare la scriminate di cui all'art. 51 c.p., la difesa assolve al proprio onere di allegazione¹⁰ prospettando che, se realizzata con modalità diverse da quelle concretamente attuate, la condotta lecita di assistenza all'ingresso delle due minori sul territorio nazionale avrebbe esposto le due bambine a grave pericolo per la loro incolumità. In particolare, la difesa invoca al riguardo le massime di comune esperienza che evidenziano, nella generalità dei casi, la pericolosità di viaggi intrapresi da cittadini stranieri di altri continenti, per terra e per mare, senza titoli di transito e di soggiorno, per raggiungere i confini dell'Unione Europea.

81. A fronte dell'allegazione difensiva, l'istruttoria non ha offerto alcun concreto elemento di fatto per superare, sul piano probatorio, la ragionevole presunzione sopra descritta - che corrisponde ad una massima di esperienza tanto storicamente nota quanto ripetutamente confermata nell'attualità. In altre parole, alla luce delle risultanze istruttorie nel caso di specie, non può concludersi che E██████████ K██████████ avrebbe potuto uscire dal proprio Paese d'origine, e fare ingresso nel territorio dello Stato al fine di richiedere la

⁹ C. Cost., *id.*

¹⁰ Cfr. *ex multis*, Cass., IV, 12099 del 12.12.2018.

protezione internazionale, assicurando il contestuale ingresso in condizioni di necessaria sicurezza delle due minori a lei affidate, con modalità diverse da quelle concretamente attuate ed integranti la fattispecie tipica di cui all'art. 497 bis c.p.

82. Nelle circostanze del caso concreto, in conclusione, la commissione del fatto di reato di cui all'art. 497 bis c.p. deve riconoscersi quale modalità esecutiva necessitata di condotte lecite, e risulta direttamente strumentale all'esercizio da parte dell'imputata del diritto di cui all'art. 18 della Carta e, in relazione alle minori, dei diritti di cui agli artt. 7 e 24 della Carta stessa.

83. Nell'apparente antinomia fra il divieto penalmente sanzionato di cui all'art. 497 bis c.p. e i diritti sanciti dalla Carta e sopra richiamati, deve ricordarsi che, per costante giurisprudenza della CGUE, *"il principio di interpretazione conforme esige [...] che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo"*.¹¹

84. La disposizione di cui all'art. 497 bis c.p. evidentemente non consente alcuna interpretazione utile a circoscrivere la tipicità del fatto, atteso che né la nozione di documento, né la nozione di possesso, né la nozione di falso si prestano ad alcun tipo di interpretazione adeguatrice, che possa restringere il perimetro della punibilità in relazione all'ipotesi rilevante nel caso di specie, in cui l'autore del reato sia un soggetto richiedente la protezione internazionale, accompagnato da minori a lui affidati.

85. Il giudice di merito non risulta tuttavia in alcun modo indotto, in questa fase, a ricorrere alla disapplicazione della fattispecie di diritto interno per contrasto con prevalenti norme del diritto dell'Unione Europea dotate di efficacia diretta, né a sollevare ulteriori questioni pregiudiziali, interpretative o di validità, ex art. 267 TFUE. L'ordinamento italiano consente infatti di conseguire un risultato pienamente conforme alla tutela dei prevalenti diritti identificati ed illustrati dalla CGUE con la sentenza C-460/2023 del 3 giugno 2025, alla luce della previsione della scriminate di cui all'art. 51 c.p.

86. D'altra parte, come ricordato nella richiamata sentenza, i diritti fondamentali che vengono in considerazione nel caso di specie, per come enunciati dal legislatore europeo ed interpretati dalla stessa CGUE, sono *"sufficienti di per sé e non devono essere precisati da disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli diritti invocabili in quanto tali"*. Non è dunque necessario sollevare una questione di illegittimità costituzionale per violazione degli art. 11 o 117, primo comma, della Costituzione, come sarebbe necessario invece per il caso di contrasto con atti normativi europei privi di effetto diretto.¹²

87. Ebbene, la legge italiana contempla, all'art. 51 c.p., una disposizione normativa preordinata a risolvere eventuali situazioni di contrasto che possano determinarsi, in

¹¹ CGUE, sent. 24 gennaio 2012 causa C-282/10, *Maribel Dominguez*. Cfr. altresì, *ex multis*, CGUE, sent. 24 giugno 2010, causa C-98/09, *Sorge*, par. 53; CGUE sent. 13 novembre 1990, causa C-106/89, *Marleasing*, par. 8; CGUE sent. 5 ottobre 2004, cause riunite C-397/01 a C-403/01, *Pfeiffer*, par. 115.

¹² C. Cost., sentenze n. 170 del 1984 e n. 284 del 2007 e, anche di recente – con successive precisazioni circa le possibilità aperte al giudice ordinario nelle ipotesi di doppia antinomia - C. Cost., sentenza n. 63 del 21 marzo 2019, C. Cost., n. 15 del 12 febbraio 2024, C. Cost., sentenza 181 del 30.10.2024 e C. Cost., sentenza 95 del 3.7.2025.

concreto, fra il divieto penalmente sanzionato incombente sull'autore del reato e i diritti riconosciuti da fonti normative qualificate, o i doveri altrimenti imposti dall'ordinamento in capo allo stesso soggetto. La fattispecie prevista all'art. 51 c.p. consente infatti di riconoscere valore scriminante a situazioni attributive di diritti, o impositive di doveri giuridici e legittimi, escludendo la punibilità dei fatti tipici realizzati nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere.

88. Non vi è ragione di dilungarsi, nel caso di specie, sul dibattito relativo alla capacità scriminante, ai sensi dell'art. 51 c.p., di norme giuridiche subordinate, nella gerarchia delle fonti, alla legge ordinaria. Nella soluzione del caso in esame, infatti, il rango delle norme attributive dei diritti che vengono in considerazione è tale da rilevare certamente ai fini dell'integrazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p. - trattandosi nel caso di specie di diritti fondamentali sanciti dalla Carta, dotati nel sistema delle fonti di forza equiparata ai Trattati ai sensi dell'art. 6, par. 1 T.U.E., e dunque sovraordinati rispetto alla legge ordinaria.

89. Nel caso di specie, si impone allora un'interpretazione dell'art. 51 c.p. nel senso che i diritti fondamentali contemplati gli artt. 7, 18 e 24 della Carta escludono l'antigiuridicità del fatto addebitato al Capo 2 dell'intestazione. La condotta contestata all'imputata, per quanto tipica e sorretta dal dolo, non costituisce reato per essere stata commessa nell'esercizio dei richiamati diritti fondamentali di cui artt. 7, 18 e 24 della Carta, nei termini esplicitati dalla CGUE nella sentenza pronunciata nel presente procedimento, come più sopra ricordati.

90. L'esito assolutorio ex art. 51 c.p. prevale sulla richiesta di assoluzione formulata dal P.M. ex art. 131 c.p.

91. Non vi è dubbio sulla ricorrenza nel caso di specie anche dei presupposti integrativi dell'art. 131 bis c.p. richiamati dal Pubblico Ministero, atteso che: la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 497 bis c.p. è punita con pena detentiva non superiore, nel minimo, a due anni; le modalità della condotta rivelano una modesta offensività del fatto, considerato che l'apposizione sul passaporto di visti associati a soggetti diversi dalle apparenti intestatarie dei documenti era destinata a rivelare la falsità del documento fin dalle preliminari verifiche effettuate alla frontiera; la condotta dell'imputata risulta certamente non abituale – essendo E██████████ K██████████ incensurata, non risultando a suo carico precedenti di polizia antecedenti o successivi ai fatti per cui si procede, ed essendo stata la condotta dell'imputata determinata da motivi contingenti e di particolare gravità.

92. Tuttavia, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. presuppone che il reato contestato sia accertato in tutti i suoi elementi costitutivi – circostanza non soddisfatta nel caso di specie, non essendo integrato il requisito della antigiuridicità. L'assoluzione ex art. 530 c.p. dovrebbe in ogni caso ritenersi prevalente, essendo associati all'assoluzione ex art. 131 bis c.p. effetti penali meno favorevoli.¹³

93. Per le ragioni sopra esposte, in conclusione, l'imputata deve essere mandata assolta nei termini di cui al dispositivo.

¹³ Cass., Sez. U, n. 13681 del 25.2.2016; Cass. V, n. 24704 dell'11.6.2025.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

Visti gli artt. 267 TFUE, 6 TUE, 7, 18, 24 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 51 c.p., previa disapplicazione dell'art. 12 del d.lgs. 286/1998,

ASSOLVE l'imputata dal delitto di cui al capo 1) dell'imputazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e dal delitto di cui al capo 2) dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 c.p.p.,
riserva 90 giorni per il deposito della motivazione.

Bologna, 14 luglio 2025

La Giudice
Valeria Bolici



FIRMATO E DEPOSITATO
il 03/11/2025 alle ore 17:38
VALERIA BOLICI



DEPOSITATA IN DATA 03/11/2025
LA SENTENZA N 2695 DEL 14/07/2025
PAZZAGLIA SILVIA
04/11/2025 15:14